



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del Registro
COPIA

Oggetto: Approvazione del regolamento per disciplinare i procedimenti amministrativi afferenti i diritti di accesso civico e di accesso generalizzato di cui agli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 12:18, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione, nelle persone dei sigg.

N.	COGNOME E NOME	P	A
1	NESCA Carlo	X	
2	ERCOLANI Antonio	X	
3	PROTOPAPA Ilaria	X	
4	PETRACCA Pier Anna	X	
5	SPAGNOLO Chiara	X	
6	SERGI Vito Giuseppe	X	
7	MONTEDURO Riccardo	X	

N.	COGNOME E NOME	P	A
8	CIARDO Massimo		X
9	COPPOLA Raffaella	X	
10	BIASCO Antonio	X	
11	MELCARNE Marino	X	
12	RIZZO Raffaele		X
13	CIARDO Francesco		X

Presenti: 10 Assenti: 3

Partecipa il **Segretario Generale Dr. Francesco R. ARENA.**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
Addi: 21/12/2017

Il Responsabile di Posizione
DR FRANCESCO ROSARIO ARENA

REGOLARITA' CONTABILE
Parere:
Addi:

Il Responsabile di Ragioneria

Il Sindaco Presidente introduce il quinto punto all'o.d.g. "Approvazione del regolamento per disciplinare i procedimenti amministrativi afferenti i diritti di accesso civico e di accesso generalizzato di cui agli articoli 5 e 5 bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n 33, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "

Successivamente invita l'Ass. Petracca a relazionare sull'argomento;

Assessore Petracca: Riferisce che il D.Lgs. 14/03/13 n. 33 aveva previsto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, questo decreto è stato recentemente oggetto di un'altra revisione per l'entrata in vigore del D.Lgs. 25/05/2016 n 97, revisione che cita testualmente: "revisione e semplificazione in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 06/11/2012, n 190. Il legislatore nazionale ha provveduto alla rivisitazione di alcuni adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione da parte dell'amministrazione sui propri siti istituzionali.

Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo apportate al d.lgs. 33/2013 si rileva l'ampliamento dell'istituto del diritto di accesso, prevedendo nel nuovo art. 5 due distinte fattispecie di diritti di accesso:

- il diritto di "accesso civico", di cui al comma 1, che consiste nel diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, dati e informazioni per i quali la normativa vigente prevede a carico di questo Comune l'obbligo di pubblicazione, in conformità all'Allegato 1 delle Linee guida dell'ANAC approvate con delibera n. 1310/2016; (ex art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013); al quale diritto corrisponde il dovere della pubblica amministrazione di provvedere alla pubblicazione di quei documenti, dati e informazioni per i quali la pubblicazione è stata omessa:
- il diritto di "accesso generalizzato", di cui al comma 2, che consiste nel diritto di chiunque di richiedere la visione e/o l'estrazione di copia di tutti i documenti, dati e informazioni detenuti da questo Comune ulteriori rispetto a quelli per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 o di altra disposizione legislativa o regolamentare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013;

Entrambi i predetti diritti di accesso civico si configurano come diritti "a titolarità diffusa" potendo essere attivati da "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive e dal possesso dello status di cittadino italiano o elettore in uno qualsiasi dei Comuni del territorio nazionale e, quindi, non necessita di alcuna motivazione;

Il diritto di accesso anche così configurato, quale accesso generalizzato non è però illimitato in quanto il legislatore ha posto una serie di limitazione ed eccezioni al suo esercizio previste tassativamente dalla legge all'art 5bis. Si ritiene che il regolamento sia meritevole di approvazione, pertanto, se ne chiede l'approvazione al fine di diffondere la cultura della legalità e trasparenza;

Rientra il Consigliere F. Ciardo – Presenti n. 11;

Si allontana il Consigliere Vito Sergi – Presenti n. 10;

Consigliere Biasco: Riferisce che i principi enunciati relativi al diritto di accesso si contraddicono quando si legge l'art 9 - comma 2, dove si chiede di versare un corrispettivo per la riproduzione, determinato dalla Giunta comunale. Un ulteriore sbarramento si trova al comma 3 dove si legge

che il responsabile dell'ufficio, a cui è rivolta l'istanza, determina la necessità di versare il corrispettivo fissato in relazione agli oneri aggiuntivi che sono determinati nel costo del personale dalla necessità di svolgere attività aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Chiede l'eliminazione dei suddetti commi perché potrebbero essere un deterrente per il cittadino;

Consigliere F. Ciardo dà lettura del seguente intervento:

"Si auspica un'applicazione concreta delle disposizioni di tale regolamento, in linea con i principi di trasparenza e pubblicità che ogni Ente dovrebbe rispettare, e che il M5S ha adottato sin dalla sua costituzione originaria.

Il regolamento che norma l'accesso civico (per i dati cui l'Amministrazione è obbligata a pubblicare) e l'accesso generalizzato (per i dati ulteriori detenuti dalla stessa), scaturisce dall'attuazione pratica di un'azione di contrasto alla corruzione che si annida spesso in tante aree di gestione della cosa pubblica.

Se attuato correttamente e pubblicizzato adeguatamente, è un ottimo punto di partenza per avvicinare il cittadino alle istituzioni, rendendolo consapevole delle sue scelte e dei suoi diritti, e favorendone nel contempo una forma di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali del Comune.

Occorrerà raccordarlo all'altro regolamento per l'accesso documentale (in ossequio alla legge 241/90) che disciplina e tutela l'interesse giuridicamente rilevante, diretto, concreto e attuale di un cittadino, aggiornandone sul sito web istituzionale i responsabili del procedimento e le figure chiave cui far riferimento nell'instaurazione di una pratica di accesso agli atti".

Consigliere Melcarne: Lamenta il mancato coinvolgimento del suo Gruppo per lo studio e l'approfondimento del regolamento, prima della seduta consiliare;

Sindaco: Accetta la critica del Consigliere Melcarne e dice che non c'è una volontà preordinata finalizzata a non creare un clima di condivisione sulle scelte e un confronto costruttivo con la Minoranza. Qualche criticità che viene rilevata e che accetta con molta responsabilità, è da ricondurre prevalentemente a tutta una serie di vicende dovute anche a contingenze e a criticità tipiche non solo del Comune di Gagliano del Capo ma in generale della pubblica amministrazione. Sicuramente il Comune di Gagliano del Capo è in una situazione di criticità più forte di altri, pertanto, accetta la critica del consigliere Melcarne e chiede scusa a nome di tutti gli attori del procedimento;

Consigliere Melcarne: Ribadisce la necessità di non lasciare al funzionario la decisione di quantificare il costo delle copie;

Sindaco: Riferisce che in Giunta si affronterà il discorso dei costi, si cercherà di capire come modularli per evitare che si tramutino in interdizione dell'esercizio del diritto. E' scontato, però, che i costi ci devono essere per far acquisire al richiedente la consapevolezza che il diritto va esercitato con un po' di ragionevolezza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, rubricato "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 rubricato "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni", rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

che in materia di trasparenza e di diritto di accesso ai documenti e ai dati delle pubbliche amministrazioni i principi generali fondanti sono contenuti nelle seguenti disposizioni del d.lgs. 33/2013:

- il novellato comma 1 dell'art. 1 afferma: "La trasparenza é intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."
- il sostituito comma 1 dell'art. 2 statuisce: "Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.";
- il modificato comma 1 dell'art. 3 recita: "Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della norma vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'art. 7.";

che tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo apportate al d.lgs. 33/2013 é doveroso rilevare l'ampliamento dell'istituto del diritto di accesso, non più soltanto limitato, come era prima del d.lgs. 97/2016, ai documenti, ai dati e alle informazioni da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, ma anche a tutti i documenti, e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione imposto dalle disposizioni dello stesso d.lgs. 33/2013; prevedendo nel nuovo art. 5 due distinte fattispecie di diritti di accesso:

- il diritto di "accesso civico", di cui al comma 1, che consiste nel diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, dati e informazioni per i quali la normativa vigente prevede a carico di questo Comune l'obbligo di pubblicazione, in conformità all'Allegato 1 delle Linee guida dell'ANAC approvate con delibera n. 1310/2016; (ex art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013); al quale diritto corrisponde il dovere della pubblica amministrazione di provvedere alla pubblicazione di quei documenti, dati e informazioni per i quali la pubblicazione é stata omessa:
- il diritto di "accesso generalizzato", di cui al comma 2, che consiste nel diritto di chiunque di richiedere la visione e/o l'estrazione di copia di tutti i documenti, dati e informazioni detenuti da questo Comune ulteriori rispetto a quelli per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 o di altra disposizione legislativa o regolamentare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013;

che entrambi i predetti diritti di accesso civico si configurano come diritti "a titolarità diffusa" potendo essere attivati da "chiunque", cioè a tutti, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive e dal possesso dello status di cittadino italiano o elettore in uno qualsiasi dei Comuni del territorio nazionale; e, quindi, non necessita di alcuna motivazione;

che, nonostante tali nuovi diritti di accesso, rimane in vigore, per espressa previsione normativa di cui al comma 11 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e dal d.P.R. 184/2006 per il cui esercizio il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale é chiesto l'accesso;

che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti

all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013;

che al paragrafo 3.1 delle su citata Linee guida l'ANAC, considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso - l'accesso documentale di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990 - suggerisce ai soggetti tenuti all'applicazione del d.lgs. 33/2013 l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle predette tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal su richiamato art. 5 del d.lgs. 33/2013 e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione;

che questo Comune ha già provveduto a disciplinare l'accesso documentale con un apposito regolamento approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 42 del 07.12.2004;

Visto il regolamento per la disciplina dei procedimenti del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato ai documenti, dati e informazioni di cui agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013, composto da 16 articoli e da 2 modelli allegati per la relativa modulistica da utilizzare per svolgere i relativi processi, proposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Ritenuto che tale proposto regolamento sia meritevole di approvazione e che, al fine di diffondere la cultura della legalità e della trasparenza come misure di prevenzione della corruzione, sia opportuno svolgere adeguate attività informative nei confronti della locale collettività e delle sue componenti associative nonché corsi di specifica formazione nei riguardi dei dipendenti comunali onde assicurare un ottimale e uniforme svolgimento dei procedimenti afferenti i procedimenti relativi alle istanze di accesso civico e accesso generalizzato; ed, ancora, al fine di demandare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza i poteri per emanare le direttive organizzative necessarie al fine di attuare le disposizioni di tale regolamento, anche attraverso un adeguamento della modulistica allegata allo stesso;

Visto il d.lgs. 30 giugno 2000, n. 267;

Visto lo Statuto di questo Comune;

Presenti e votanti n 10;

Con voti favorevoli n. 8 (Maggioranza e Cons. F. Ciardo) e n 2 astenuti (Cons. Biasco e Cons. Melcarne);

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento per la disciplina dei procedimenti del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato ai documenti, dati e informazioni di cui agli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013, composto da 16 articoli e da 2 modelli allegati, annesso al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di pubblicare il predetto Regolamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale di questo Comune;
- 3) di demandare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di divulgare il predetto documento a tutti gli uffici comunali e di organizzare appositi corsi di formazione per i dirigenti e per i dipendenti comunali; nonché di emanare direttive organizzative interne necessarie al fine di attuare le disposizioni di tale regolamento, anche attraverso un adeguamento della modulistica allegata allo stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgente necessità che il su approvato Regolamento possa trovare una celere applicazione onde consentire a quanti abbiano interesse di poter esercitare i di ritti di accesso civico e di accesso generalizzato ai documenti, dati e informazioni;

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 30 giugno 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8 (Maggioranza e Cons. F. Ciardo) e n 2 astenuti (Cons. Biasco e Cons. Melcarne);

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la su riportata deliberazione.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr. Carlo NESCA

Il Segretario Generale
Dr. Francesco R. ARENA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal _____ 02/08/2018 _____ al _____ 17/08/2018 _____ ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Gagliano del Capo, 02/08/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lorenzo LEO

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dr. Lorenzo LEO

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del _____.

[] (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione
(Art. 134, c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267)

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità. (Art. 134, c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000.

Gagliano del Capo, Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lorenzo LEO
